


**COMUNE DI MALEGNO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N° 16 del 12/05/2022**

**OGGETTO:** MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

L'anno **2022**, addì **dodici** del mese di **Maggio** alle ore **19:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 9    Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

## **OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Il Sindaco cede la parola a Marco Sigala il quale ricorda che il canone unico ha sostituito la Tosap/Cosap e l'imposta sulla pubblicità. La modifica dell'art.48 del regolamento riguarda solo le aziende che hanno infrastrutture che occupano suolo comunale. Solo l'azienda proprietaria dell'infrastruttura deve pagare il canone unico. Inoltre, per quanto riguarda i ripetitori, è previsto il pagamento di euro 800,00 forfettari per ogni impianto sul territorio e non più un importo concordabile con l'ente. Il Sindaco pone in votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che nelle disposizioni contenute tra i commi 816-836 dell'articolo 1, istituisce dal 1 gennaio 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

**Visto** il comma 837 dell'articolo 1 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che istituisce dal 1 gennaio 2021 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/04/2021;

**Visto** l'articolo 5, comma 14- quinquies del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha stabilito “ *Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:*

- a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;*
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.*

**Visto** l'articolo 40, comma 5 – ter del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha stabilito “*Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:*

*“831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di*

*onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

**Ritenuto** di modificare il regolamento comunale per il recepimento degli aggiornamenti sopra evidenziati, apportando modifiche al vigente articolo 48 “ Modalità di applicazione del canone” e nello specifico

- a) la correzione del comma 8 così riformulato “*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, ~~anche in via mediata,~~ attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. . Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita”*
- b) Con l'aggiunta del comma 9 “*Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali e accessorie alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas dal produttore al distributore finale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”*
- c) Con l'aggiunta del comma 10 “*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti ad un canone pari a € 800 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun*

*anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82".*

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Considerato** che il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15,, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Acquisiti** sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, de D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con voti unanimi favorevoli** espressi nelle forme di legge dai nove consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. **di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, la modifica dell'articolo 48 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" nella seguente formulazione:

### **Articolo 48- Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq,

del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mezzo posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. . Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari e contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari dei contratti di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.
9. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali e accessorie alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas dal produttore al distributore finale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
10. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti ad un canone pari a € 800 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun

anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82.

2. **di prendere atto** che le predette modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2022
3. **di dare atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
4. **di trasmettere** copia della presente ai competenti Uffici comunali e all'attuale Concessionario del servizio di accertamento e riscossione;

Quindi

**Con voti unanimi favorevoli** espressi nelle forme di legge dai nove consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000.

**Il Presidente**  
F.to Erba Paolo

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 25/05/2022 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 25/05/2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

*[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000*

Lì, 25/05/2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to Avv. Carmen Modafferi

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 25/05/2022

**Il Funzionario Incaricato**  
Manuela Guarinoni

# COMUNE DI MALEGNO

## PARERE DEL REVISORE SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

Verbale nr. 7 del 10/05/2022

Il Revisore Unico del Comune di Malegno, dr. Giovanni Perego

### Considerato che:

- con il comma 821 dell'art.1 della Legge 160/2019 è stata istituito il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- il Comune di Malegno con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 14/04/2021 ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- il Revisore ha espresso parere favorevole con verbale nr. 5 del 06/04/2021: L'art. 40, comma 5 ter del D.L.31 maggio 2021 nr. 77, convertito nella legge 29 Luglio 2021 nr. 108, ha apportato modifiche al decreto istitutivo del canone inserendo il comma 831 bis riferito agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica;
- si rende pertanto necessario adeguare il regolamento comunale del canone patrimoniale alle sopravvenute modifiche del dettato normativo;

**Dato atto** che il D. L. 30/12/2021 nr.228, convertito con la legge 25 febbraio 2022 nr. 15 ha individuato nel 31/05/2022 la data termine per l'approvazione dei Regolamenti Tributarî affinché la decorrenza degli adeguamenti intervenga dall'01/01/2022;

E

COMUNE DI MALEGNO  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0002779/2022 del 12/05/2022

"Class:" 4.2 «GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)»

Firmatario: GIOVANNI PEREGO



**Esaminata** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (prot. Nr.96) avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" che introduce modifiche ed integrazioni all'articolo 48 del vigente Regolamento;

**Preso atto:**

- che la proposta rientra nei limiti della potestà regolamentare dell'ente locale come previsto dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- del parere favorevole espresso in data 6 Maggio 2022 dal Responsabile del Settore Economico- Finanziario e dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Tutto quanto premesso, il Revisore:

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

10.05.2022

IL REVISORE  
Dr. Giovanni Perego

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

E

COMUNE DI MALEGNO  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0002779/2022 del 12/05/2022

"Class: " 4.2 «GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PEG (CON EVENTUALI VARIAZIONI)»

Firmatario: GIOVANNI PEREGO